



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 11

OGGETTO: Autorizzazione al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	A
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Autorizzazione al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all’art. 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”, allegata al presente verbale. Il Consigliere Aniello Marsicano legge la definizione delle anticipazioni di liquidità, quali “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma che consentono di superare una momentanea carenza di liquidità ed effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio”. Il Consigliere Marsicano prosegue il suo intervento chiedendo al Consiglio Comunale il motivo per cui si è in questa situazione, tenendo conto del fatto che è stata già richiesta un’anticipazione di cassa, come accade ogni anno, e che vi sono state quattro anticipazioni di liquidità negli ultimi sei anni, oltre a due rinegoziazioni dei mutui, tra l’altro, per quanto riguarda queste ultime, prevendo per il 50% dei mutui stessi un tasso maggiore di quello originario e pagando oltre un milione di euro in più di interessi. L’Assessore al bilancio, Sergio Di Blasi, nega quanto affermato dal Consigliere Marsicano, per cui quest’ultimo si riserva di portare gli atti che dimostrano quanto affermato. Il Consigliere Marsicano prosegue affermando che, sebbene il fine perseguito con la previsione nella legge finanziaria dell’anticipazione di liquidità sia nobile, ovvero garantire il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, si chiede il motivo per cui si sta richiedendo l’anticipazione di liquidità per il pagamento di cinque fatture del 2015, otto del 2016 e ventidue del 2017 e, in particolare, perché queste fatture non erano state ancora pagate considerato che tutte avrebbero dovuto avere idonea copertura in bilancio. Il Consigliere Marsicano ricorda che l’anticipazione di liquidità può essere richiesta per i debiti certi ed esigibili, i quali devono avere idonea copertura in bilancio, ovvero per i debiti fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale, per cui chiede al Responsabile del Settore Finanziario se tra i debiti per cui oggi si sta chiedendo l’autorizzazione al ricorso all’anticipazione di liquidità vi siano anche debiti fuori bilancio. Il Consigliere Marsicano afferma, inoltre, che la legge finanziaria prevede due strumenti per fronteggiare le momentanee carenze di liquidità, ovvero l’anticipazione di cassa e l’anticipazione di liquidità, senza tuttavia chiarire se i due strumenti siano tra loro alternativi o cumulabili. Prosegue affermando che il Comune di Pisciotta ha fatto ricorso ad entrambe le anticipazioni deliberando per ciascuna di esse sulla impignorabilità delle relative somme. Il Consigliere Marsicano conclude il suo intervento chiedendo di riportare a verbale la seguente sua dichiarazione:

“Nell’esprimere forte preoccupazione per lo stato delle finanze comunali, esprimiamo il nostro voto contrario e non per motivi ideologici, ma perché l’intervento in questione è del tutto inutile; infatti non assicura risorse aggiuntive alle casse comunali e, visti i tempi stretti di restituzione (30.12.2019), o i soldi già li abbiamo e quindi è inutile richiederli o non li avremo nemmeno il 30 dicembre o peggio per cercare di pagare interessi e capitale aumenterete per l’ennesima volta le imposte comunali. Ma questo lo vedremo a breve quando approveremo il bilancio preventivo”.

Il Sindaco precisa, per quanto riguarda la rinegoziazione dei mutui, che il tempo di pagamento diventa molto più lungo, per cui anche un eventuale incremento del tasso di interesse, che comunque molto probabilmente non arriva alle cifre che sono state indicate, è un’operazione che si ritiene utile e vantaggiosa. L’Assessore al bilancio, Sergio Di Blasi, prende la parola per contestare quanto detto dal Consigliere Marsicano circa il probabile futuro aumento dei tributi comunali. In particolare, afferma come tale dichiarazione contenga tecnicamente un errore, in quanto si tratta di debiti che hanno già idonea copertura in bilancio e che quindi non daranno mai luogo ad un aumento dei tributi. Prosegue inoltre affermando che i due strumenti delle anticipazioni di cassa e di liquidità sono certamente cumulabili, sottolineando che l’anticipazione di liquidità per il tasso di interesse previsto è certamente più conveniente per l’Ente. Il Consigliere Marsicano risponde affermando che si spera che i debiti per i quali si sta chiedendo l’anticipazione abbiano copertura, così come verrà attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario, mentre non hanno la copertura

in bilancio gli interessi, anche se si tratta di importi irrisori. Prosegue affermando che il ricorso all'anticipazione dimostra una carenza di liquidità di questo Ente, alla quale potrà porsi rimedio con l'aumento delle imposte comunali. L'Assessore al bilancio contesta tale ultima affermazione, affermando che si tratta di questioni diverse e ricordando che negli ultimi anni non sono mai stati variati in aumento i tributi comunali. Il Responsabile del Servizio finanziario prende la parola per rispondere alle domande che le sono state rivolte. In particolare, la dott.ssa Saturno premette che nell'individuazione della somma per la quale è stata richiesta l'anticipazione vi è stato un atteggiamento prudentiale, mentre la scelta dei debiti è stata obbligata in quanto si doveva scegliere tra i debiti già certificati nella piattaforma del Ministero. Il Responsabile del Servizio finanziario precisa tuttavia che si sta lavorando nella direzione di mettersi in regola con il rispetto dei tempi di pagamento e chiarisce che gli interessi sono stati sempre previsti in bilancio.

Terminata la discussione, il Sindaco chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione allegata al presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta da parte del Sindaco e gli interventi così come sopra verbalizzati;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile di Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 contrari (Aniello Marsicano, Antonio Fedullo, Carmelo Mautone) espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto - *AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145* -, e per l'effetto:

- Di **autorizzare** per l'anno 2019 il Comune di Pisciotta al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le ragioni indicate e che quindi si intendono integralmente riportate, mediante affidamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
- Di **impegnarsi** all'utilizzo dell'importo dell'AdL per il rimborso dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
- Di **approvare** l'operazione di anticipazione proposta per l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2018 di cui alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente sul modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

- Di **autorizzare**, in relazione all'art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l'iscrizione nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, dell'Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;
- Di **dare atto** che l'anticipazione viene concessa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio pari ad euro 652.403,47;
- Di **demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall'adozione del presente atto;

Di **dichiarare**, con successiva ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

IL SINDACO

Premesso che:

- i termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 sono stati prorogati al 31/03/2019 con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 849 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
- l'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è subordinata al relativo riconoscimento;
- dette anticipazioni sono concesse, per gli Enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- le predette anticipazioni non costituiscono indebitamento e conseguentemente, per il ricorso alle predette anticipazioni non si rende necessaria l'approvazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti e che non è richiesta la dimostrazione della capacità di indebitamento, come richiesto per l'assunzione di nuovi mutui e l'accensione ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- sussiste, comunque l'obbligo per gli Enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

Constatato che le anticipazioni "de quo" agli Enti locali, quale garanzia del prestito, sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'art. 216 del TUEL, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione e che l'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo;

Rilevato che le predette anticipazioni non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

Atteso che la richiesta di anticipazione di liquidità è presentata entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come in premessa qualificati, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria dello Stato;

Dato atto che gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore;

Evidenziato che le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori;

Atteso che gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio di certificazioni, l'avvenuto pagamento dei debiti di che trattasi, entro il termine di quindici giorni dalla data di effettiva erogazione e che in caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie attivate con la delegazione di pagamento;

Rilevato che le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2019, costituiscono principi fondamentali della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Preso atto del consistente apparato sanzionatorio, previsto nella legge di bilancio 2019, qualora l'ente non abbia rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 o la riduzione della consistenza del debito, così come di seguito indicato dalla normativa:

- il comma 857 dell'art. 1, legge di bilancio 2019 prevede che *“Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854”*;
- i citati richiami ai commi 862, 864 e 865 prevedono un particolare apparato sanzionatorio per gli enti che non rispettino i tempi medi di pagamento e non abbia ridotto il proprio stock dei debiti per almeno il 10% all'anno e in particolare: *“Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

Considerato che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali predetto è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

Rilevato che qualora l'Ente omettesse di presentare la relativa richiesta di anticipazione di liquidità o se richiesta, non abbia effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di quindici giorni dalla data di effettiva erogazione, si determinerebbero pesanti penalizzazioni, a decorrere dall'anno 2020, con il raddoppio degli importi da accantonare nel Fondo di garanzia debiti commerciali;

Dato atto che a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente, comunica, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019, e comunque tale adempimento persiste fino alla chiusura dell'esercizio nel corso, stante l'adozione dello standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia;

Atteso che a decorrere dal 2020, le predette misure sanzionatorie, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, quale «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», sull'apposita pagina dell'Amministrazione trasparente, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1292 dell'11 gennaio 2019, concernente: "Condizioni generali per l'accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)";

Visto lo stock di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione "Piattaforma dei Crediti Commerciali", come da elenco sotto la lettera "B" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

Visto che con deliberazione n. 11 del 25.02.2019 la Giunta Comunale ha autorizzato per l'anno 2019 il Comune di Pisciotta al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le ragioni sopra esplicitate, mediante affidamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

Dato atto, pertanto, che è stata presentata la domanda di anticipazione di liquidità sottoscritta dal responsabile finanziario, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con la stessa anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali;

Rilevato che CDP si è riservata di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento dell'istruttoria ed in caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell'AdL da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell'organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (delibera di affidamento);

Ritenuto di dover autorizzare, in relazione all'art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l'iscrizione nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, dell'Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


Visti:

- la legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 302, avente ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell’Ente;

PROPONE ALLA CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **autorizzare** per l’anno 2019 il Comune di Pisciotta al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all’art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le ragioni indicate in premessa e che quindi si intendono integralmente riportate, mediante affidamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
2. Di **impegnarsi** all’utilizzo dell’importo dell’AdL per il rimborso dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
3. Di **approvare** l’operazione di anticipazione proposta per l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2018 di cui alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente sul modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
4. Di **autorizzare**, in relazione all’art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l’iscrizione nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, dell’Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;
5. Di **dare atto** che l’anticipazione viene concessa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio pari ad euro 652.403,47;
6. Di **demandare** al Responsabile dei Servizi Finanziari, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall’adozione del presente atto;
7. Di **dichiarare**, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Pisciotta, 20.03.2019





COMUNE di PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Servizio Finanziario:

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, il sottoscritto esprime parere: **favorevole**.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Felicia Saturno



Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO PRESIDENTE
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 27.03.2019




Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio

Il presente atto è divenuto esecutivo:

- Il giorno 26.03.2019 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 27.03.2019



Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio